

## XCVI.

## TORNATA DEL 5 MARZO 1892

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sui Proviviri* — *Discorrono sull' art. 13 i senatori Finali, Rossi Alessandro, Guala, Griffini, Costa relatore ed il ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione dell'art. 13 e dei successivi fino all'art. 45 ultimo del progetto* — *Parlano sull'art. 17 i senatori Rossi A., e Costa relatore, sull'art. 32 il relatore, e sull'art. 45 il senatore Finali* — *Rinvio alla seduta di lunedì prossimo 7 marzo della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge premesso, ove occorra, il coordinamento del medesimo per parte dell'Ufficio centrale* — *Avvertenza del presidente in ordine all'aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30<sup>3</sup> pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il signor senatore, segretario, GENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i senatori Ricotti, Fornaciari e Bonvicini.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

**Seguito della discussione del progetto di legge: « Proviviri » (N. 132).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui Proviviri.

Nella seduta di ieri furono discussi ed approvati i primi dodici articoli di questo disegno di legge: passiamo ora agli altri articoli.

**Della elezione dei proviviri.**

Art. 13.

Per la elezione dei proviviri si formano due liste di elettori, in una delle quali sono iscritti

gl'industriali, nell'altra i capi operai e gli operai delle industrie per le quali il Collegio è istituito.

Sono iscritti nella lista degl'industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali, che diano abitualmente lavoro a non meno di cinquanta operai.

Le liste elettorali sono compilate a cura della Giunta comunale. Se più sono i Comuni compresi nella circoscrizione del Collegio, ciascuna Giunta compila la rispettiva lista.

Ha facoltà di parlare sull'art. 13 il senatore Finali.

Senatore FINALI. Mi sembra opportuno fare una avvertenza ed una proposta riguardo a questo articolo.

Si dà alle Giunte comunali l'attribuzione di compilare le duplici liste degli elettori, cioè la lista degli industriali e quella degli operai, e sta bene. Ma affinchè la disposizione sia completa, credo che occorra provvedere anche alla necessità della revisione di queste liste, poichè è naturale che nelle persone degli elettori,

siano essi industriali od operai; debbano avvenire continuamente delle variazioni, come accade nelle altre liste elettorali, siano politiche, siano amministrative. E questo articolo mi sembra la sede più opportuna, per una qualche disposizione intorno alla revisione delle liste.

La disposizione può essere semplicissima: si può, per esempio, ordinarla richiamando gli articoli della legge comunale e provinciale relativi anche alla revisione delle liste, come si fa in questa stessa legge, nell'art. 20, rispetto ai ricorsi in materia elettorale; dove appunto si rimanda agli articoli relativi della legge comunale e provinciale, da osservarsi fin dove, per questi nuovi Collegi, sono applicabili. Si può anche, ordinata la revisione annuale, rimettersene semplicemente al regolamento.

Per me qualunque forma è indifferente, purchè sia raggiunto il fine, che credo non possa essere trascurato in questa legge. Se l'onorevole ministro, io diceva cominciando, e se l'Ufficio centrale credono che questa osservazione e questa proposta di massima non sia fuori di luogo, essi troveranno facilmente la soluzione concreta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. Giunto stamane, mi permetta il Senato che io prenda in blocco i provvedimenti legislativi dei tre titoli che restano, dall'art. 13 al 45, perchè, fissati i Collegi cogli articoli precedenti e la loro competenza, mi pare che in questi si racchiuda gran parte degli appunti mossi ieri al progetto dall'onorevole Guala, e che riguardavano le liste nuove elettorali, il dritto nuovo, il tribunale nuovo, il giuramento, la disparità di trattamento, l'esclusione degli agricoltori, le donne elettrici e finalmente la spesa. Ma egli mi è parso, essersi poi acquietato per le risposte ottenute dal ministro e dal relatore dell'Ufficio centrale.

Io vorrei persuaderlo a lasciar correre. Così, secondo me, avrebbe dovuto fare il ministro, attenendosi al testo votato dall'altra Camera, e da lui portato in Senato. E vorrei ancora persuadere a maggior correntezza l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, la cui sottile tenacità di convinzioni non può paragonarsi che all'arte oratoria, con cui sa vestirle,

Più semplice sarà la legge, minori saranno gli ostacoli, più presto sarà compiuta, più pre-

sto ne avremo viste le prove. Ce n'è abbastanza del progetto ministeriale, senza allargarne la parte giuridica e la procedura. Poichè mi pare che l'Ufficio centrale abbia creduto dover dipingere alla perfezione la facciata architettonica di un edificio, di cui non conosciamo la struttura interna.

L'organismo indicato da questi 33 articoli convalida l'opinione espressa da chi presentò la legge, e dalle relazioni che alle due Camere l'hanno accompagnata che cioè si devono attendersi da questa legge effetti maravigliosi. Si è detto perfino che con essa andavasi completando la legge sugli infortuni del lavoro, in ogni modo dover essa produrre assolutamente la pace tra il capitale e il lavoro.

L'Ufficio centrale, del testo venuto al Senato non se n'è accontentato, e onde renderlo più prestante vi ha fatto 24 emendamenti. Io ammiro cotanta fede, e in verità, come principio, chi vorrà combattere questa legge? Nessuno. È un ideale che onora. Benevolo, umano, è lo spirito che ispira il legislatore; ottime le intenzioni del Governo. Ebbene, lo ripeto, lasciamo correre dunque la prova.

Ma poichè io ho dovuto asserire che l'edificio sociale che vuolsi restaurare non sia stato studiato nè conosciuto abbastanza, permettetemi, o signori, che in brevissime parole, quali mi vengono suggerite da uno spirito continuo di osservazione o da mezzo secolo di esperienza, permettete che io vi dica, che ci mancano le condizioni di fatto per sviluppare questo ideale nel nostro paese; permettete che io vi dica che mancano i costumi per riconoscerlo, permettete che io vi dica che i mezzi adatti per esplicitarlo non sono sufficienti, per varie ragioni; permettete che io vi dica che mancano perfino gli enti che volete pacificare e quasi direi manca nel paese la fede in questi provvedimenti, quella fede che esubera nell'animo dei suoi rappresentanti.

Non è di cotesto genere di provvedimenti che lo stato economico del paese domanda.

Ci vuol dell'altro, ci vuol dell'altro, ci vuol dell'altro, diceva proprio tre volte Don Abbondio alla sua Perpetua dopo il messaggio che Don Rodrigo gli aveva fatto per mezzo dei suoi bravi; mentre essa gli presentava un cordiale. Ci vuol altro che cordiale! (*ilarità*).

Perchè tratto tratto, o signori, vengono appuntate di dottrinarie certe nostre leggi?

Perchè sono leggi che non possono, non devono che essere il frutto dell'esperienza, sono leggi le quali devono essere ritratte dal costume e non vengano invece ad essere imposte come avviene di quelle leggi cosiddette sociali che noi andiamo a copiare dall'estero.

Mancano al nostro giovane Regno le tradizioni sulle quali poter fondare certe legislazioni. Si è cominciata anche da noi la pratica, ma in pratica non escono nè professori nè divulgatori di metodi, nè dottori nè apostoli e mi piace di dirlo nell'onesto senso della parola, nè apostoli della legislazione sociale come figura da noi il ministro Chimirri.

Perciò, o signori, dovete confessare che questi che si chiamano uomini pratici, *rari nantes*, non meraviglia se nelle assemblee legislative hanno poco seguito, hanno poca fortuna.

Ma io vi domando e a buon diritto vi domando: quali effetti avete ottenuto dalle leggi sociali emanate fin qui?

Avete diminuito di un attimo solo le sofferenze del popolo? invece di diminuirle, voi stessi vedete che crescono, e noi che facciamo? discutiamo e votiamo delle altre leggi simili cullandoci nella sicurezza che arriveremo a quietare queste sofferenze.

Il Senato giorni fa volle con una legge correggere i futuri effetti dell'esuberanza del lavoro; secondo me l'ha vulnerato. L'esuberanza! gli abusi! dove? quali? ma, o signori, non vedete in quella vece l'anemia del lavoro alla luce meridiana in Italia?

Non vedete girare per le vie in ogni città gli operai disoccupati che domani o dopo verranno alle porte del Parlamento? Questo alla legge di ieri; con quella di oggi noi supponiamo che esistano dei dissidi, che il ministro chiama *costanti*, dei dissidi eterni fra capitale e lavoro; la solita leggenda sopra la quale vi piacque edificare il presente progetto di legge.

Ebbene, o signori, la Dio mercè questi vostri supposti dissidi non esistono in Italia.

In Italia il lavoro è questione di essere o non essere; non è questione di modalità, di salario, di ore di lavoro, è questione di lavorare o non lavorare. (*Approvazioni*).

Ed io ve lo posso dire che in tutta la mia

vita ho predicato, da una parte, *difendete il lavoro* e dall'altra ho detto *lavorate*.

Non esistono dissidi di questo genere, cotesta carie dell'industrialismo in Italia non regna, ma esistessero pure questi dissidi, per ipotesi; credete voi che una legge come questa varrà a dissiparli?

Come tribunali di *conciliazione* basta esaminare a mente fredda le nove materie portate dall'art. 8.

E vi domando io, uomini onorandi, che non abbisognate delle mie spiegazioni, rileggete quelle nove materie, e ditemi poi se una legge di questa fatta può per via di conciliazione mettere a posto queste questioni.

Come tribunale di *giurìa* voi create un magistrato apposto per settanta lire, poichè fino a trenta lire c'è il conciliatore, e poichè voi volete per giudicare le liti operaie arrivare fino a cento lire, inventate un nuovo diritto, una nuova magistratura!

Avremo dunque, permettetemi la parola, lo dico in buon senso, una legge dottrina di più. Infatti l'onorevole ministro dice: saremo noi dunque gli ultimi nel mondo civile a farla? Ma, onorevole Chimirri, crede ella che stia proprio la civiltà in una legge simile?

Ho detto dianzi che dissidi non esistono tra capitale e lavoro in Italia, e avea il diritto di dirlo anche perchè nessuna prova italiana ci recò il Governo a validarne la proposta. Io diffiderei anche delle informazioni del Governo, mi perdoni onorevole ministro, perchè tosto porterò un fatto a riprova.

Quali sono frattanto i dissidi a comporre, quali sono i casi citati dai documenti delle due Camere onde venga legittimata l'urgenza (urgenza è la parola usata) di una legge simile, per attutire gli asseriti dissidi tra capitale e lavoro?

Si porta un unico caso, quello dei probiviri di Como, davvero meglio tacerne, ed io ne chiedevo tre mesi fa al ministro del Tesoro in Senato: che cosa fanno i probiviri di Como? Questa istituzione che si porta a modello? Ecco. È già da più di un anno che sono in continuo dissidio i tessitori di seta urbani e forensi per una questione di campagna e di città; ed ora che i prezzi delle sete vanno a rompicollo havvi una questione di modalità di salario anche tra gli urbani.

Ebbene, i probiviri non hanno fatto niente, non si nominano nemmeno come non esistessero. Dunque il caso di Como non dice nulla. Ci fu bensì un senatore giorni fa, anzi più senatori ci furono nel discutere la legge sugli infortuni, i quali avevano dichiarato quant'egli ha dichiarato all'ultim'ora, che egli votava contro quella legge, perchè era una legge importata dall'estero, non basata sulle nostre condizioni di fatto; una legge la quale si ispirava tutta alle legislazioni straniere. E la prova di aver ignorato le condizioni del paese ce la fornì lo stesso ministro nella sua relazione fin dalle prime parole quando asserì che noi abbiamo più di due milioni di assicurandi operai, lagnandosi che sopra oltre due milioni non ne erano stati assicurati che centomila; e soggiungeva occorrergli di che ritrarre un milione di premi.

Una simile asserzione fatta al Senato non avrebbe dovuto mettersi in dubbio, ma allorché il Governo fu invitato dall'Ufficio centrale a portare innanzi le statistiche che vanno unite in allegato alla relazione, i due milioni sono diventati *uno*, e precisamente ragranellandoli tutti, n. 1,065,986 operai.

Concludo, perchè non voglio trattenerne il Senato, a proposito degli articoli di legge che rimangono, in più generali considerazioni.

Concludo e dico: la legge è penosa a costituirsi perchè manca di pernio e facciamola semplice più che si può nell'interesse dei proponenti; la legge è innocente, non mettiamoci ostacoli d'emendamenti perchè si agevoli anche dall'altra Camera.

Prego l'onor. Costa e per esso l'Ufficio centrale di non assottigliare gli emendamenti. Non mettiamoci tanta architettura giuridica della quale io sono profano, ma che io reputo di una utilità assai problematica. Corra la prova, ne riparleremo a suo tempo.

Il ministro la disse una legge di prudenza e disse che è così modesta che all'altro ramo del Parlamento si fece l'appunto che fosse una legge troppo mite, della quale mitezza per parte mia io gli sono grato. Il fisco ci è sempre per la sua parte anche in questa leggina, ma il Codice penale appena in penombra!

Però anche egli ammette che sia una prova, inquantochè si riserva il proprio giudizio se e come nel seguito si deva applicare all'agricoltura. Intanto ad esercitare la prova, diss'egli,

abbiamo le industrie sottomano che è *urgente di tutelare*.

Fui però sorpreso della sua affermazione che l'agricoltura in Italia non abbia centri determinati. Ma poichè vedo che la bramosia della tutela di Stato più procede più si allarga, io ne indicherei qualcuno dei centri determinati che soffrono, ma le cui sofferenze nessuna tutela di questo genere potrà guarire e sono ad esempio quello di Mantova e certi comuni di Lombardia, e qui vi sono colleghi i quali possono accertare tanto dei centri agricoli come delle loro sofferenze.

Ma corra, corra la prova, che tante soddisfazioni promette all'ente tutore, all'ente Stato. Quando si è trattato della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli pareva che dentro le sfere dei Ministeri che si succedevano dovesse cascare il mondo se la legge non si facesse.

Ma la legge è fatta da dodici anni, e più, nessun più parla delle guancie smorte delle donne, nessuno parla dei poveri fanciulli. Il tema è sfruttato; di certe nostre leggi gli è come paragonarle alle stelle cadenti in agosto; è d'uopo che cadano e cadendo illuminino la pianura nera e dopo ritorna l'oscurità di prima se non peggio.

La chiamai legge innocente: sì, ma la mano sul cuore: se io dovessi dire il mio pensiero, mentre noi vogliamo le riforme organiche ed ogni dì invece non facciamo che inventare nuovi organismi amministrativi e giuridici e personale nuovo e spese nuove: mentre il paese si dibatte sotto le strette finanziarie ed economiche, con un Ministero il quale fin dal suo nascere si volle chiamare l'espressione promessa del restauro finanziario ed economico, e che tanta pena, si dà tuttora per riuscirvi, mi prende, egregi colleghi, una profonda tristezza.

Una profonda tristezza, perchè noi discutiamo per giorni intieri questioni le quali girano intorno alla superficie dei mali, se anche qualche volta non li aggravano, ma che dei mali medesimi non toccano, sembrano ignorare il fondo.

Io domando venia al Senato se ho potuto per brevi istanti interrompere la discussione tecnica degli articoli che rimangono.

Ho creduto mio dovere di senatore e di cittadino, con uno sfogo dell'animo dirvi quello che è il mio pensiero morale intorno a questa e a somiglianti leggi.

In una discussione generale, se avessi potuto intervenirvi, avrei parlato più a lungo, ora non me lo permetto e non farò emendamenti, fedele al mio assunto, perchè la legge corra al più presto.

Farò qualche osservazione se è del caso sugli articoli che seguono, ma non farò proposte.

Senatore GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUALA. L'onorevole senatore Rossi, che mi duole sia arrivato tardi, perchè ieri forse nella discussione generale avrebbe potuto portare una voce più autorevole della mia, per tentare almeno di dare una fisionomia meno mite, come dice lui, meno all'acqua di rose a questa legge, ha detto in principio delle sue osservazioni odierne che io mi era acquietato alle risposte dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale.

L'egregio collega Rossi mi lasci dire che io mi sono acquietato nè più nè meno come quell'altro che cade da cavallo e dice: Peuh! tanto volevo scendere; cioè, mi sono acquietato quando, avendo presentato sotto la forma che mi pareva la più discreta, non intaccando il progetto di legge ma unicamente la sua modalità nel senso della creazione di una nuova giurisdizione, io cercai di arrivare a uno di quei grandi scopi a cui egli stesso mi pare che mira. Cercai di arrivare, cioè, alla costituzione di una magistratura che avesse per incarico non soltanto di tentare la conciliazione; ma fallita la conciliazione, di giungere ad una decisione, ad una sentenza in qualunque controversia potesse insorgere fra operaio ed industriale.

Ora se ciò fosse stato nella opinione della maggioranza di questo alto Consesso, forse si sarebbe ottenuto lo scopo cui pare tenda anche l'on. Rossi, e cioè di fare una legge meno mite forse, ma più concludente nel senso che d'ora in poi qualunque coalizione, qualunque sciopero avrebbe avuto il suo giudice, e data la sentenza qualunque scioperante sarebbe stato in colpa.

Ma, egregio senatore Rossi, se ella si fosse trovato ieri alla seduta avrebbe veduto che scoperto, non dico il raggio, ma il modo con cui io procedeva, lo stesso ministro guardasigilli disse che io aveva messo il dito sulla piaga, e che io sotto il velame di impedire una nuova magistratura, in sostanza miravo ad un con-

celto immensamente più largo che non fosse quello che, non dirò più timido, ma più mite, il Governo si proponeva.

L'onor. ministro ieri diceva: arriveremo a formare col tempo questa magistratura, ma per ora bisogna incominciare col poco e contentarci della competenza fino alle 100 lire.

La mia opinione è sempre quella di ieri: per me questa legge non leverà un ragno dal buco, perchè le questioni fino a 100 lire fra operai presi individualmente sono rarissime. Invece le questioni collettive sono indubitabilmente superiori alle 100 lire.

Ora a me importava stabilire questo fatto, perchè non resti come una specie di acquiescenza che sarebbe in piena contraddizione con le opinioni ieri da me manifestate in quanto che una certa esperienza che ho del Parlamento, e se non di questo alto Consesso, dell'altro, al quale appartenni per tanto tempo, mi fa vedere a colpo d'occhio da qual parte sta la maggioranza. Resto dunque nella mia opinione che è quella della minoranza, che forse un giorno potrà diventare maggioranza.

Oggi è bene che un'opinione, si sia manifestata in proposito. Mi dispiace, ripeto, che non si sia sentita ieri anche la voce autorevole dell'onor. Rossi; ma ritenga che la mia non è vera acquiescenza: è la condizione di colui che crede inutile di farsi battere, e vede che la grande maggioranza gli sta contro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io debbo confessare che il discorso dell'onor. Rossi mi ha fatto passare da imbarazzo in imbarazzo; ed ora che debbo rispondergli, non so veramente da qual parte cominciare.

Egli ha esordito nel fare al relatore dei grandi elogi, se, così si vogliono chiamare; ed io ne lo ringrazio.

Ma, andando avanti, non mi pare che alla premessa corrispondessero i successivi ragionamenti, giacchè ha accusato l'Ufficio centrale, rappresentato dal suo relatore, di avere inutilmente complicato la legge, di averne esagerato la parte giuridica, la parte procedurale con 24 emendamenti, che egli però, dicendosi profano alla materia giuridica, dichiarava di non voler giudicare.

Ma mi pare che il nostro collega Rossi sia caduto in due grossi equivoci.

Il primo è di aver creduto che noi, coi nostri emendamenti, abbiamo voluto dare alla legge una portata maggiore di quella che aveva allorchè fu sottoposta ai voti del Senato.

Egli cadde, secondo me, in un secondo equivoco quando ha creduto di poter dipingere l'Ufficio centrale come paladino, montato sul cavallo d'Orlando, per difendere questo progetto di legge e per proclamare ai popoli che esso è la panacea che deve rimediare a tutti i mali dell'industria, e togliere di mezzo tutti i litigi che possono travagliare il lavoro. No, noi siamo stati molto più miti e molto più modesti.

L'egregio collega Rossi leggendo la relazione potrà convincersi che noi non l'abbiamo combattuta. Questa è la verità: ma posso aggiungere che noi non ne abbiamo esagerato i fini, come non abbiamo esagerato le speranze sugli effetti che se ne possono ripromettere.

Se l'onor. Rossi, anzi, ci farà l'onore di leggere la nostra relazione, vedrà che molte cose da lui dette, certamente con maggiore autorità e in modo più perspicuo, io le aveva già esposte nella mia relazione, e questa più d'ogni altra importante, che questa istituzione dei probiviri, specialmente rispetto alla conciliazione, potrà produrre buoni frutti, soltanto in quanto i costumi nostri consentano di attuarla e vi prestino efficace aiuto. Io ho anzi soggiunto, cosa che l'onor. Rossi non ha detto, e cioè che queste istituzioni non potranno avere autorità, se non in quanto siano accompagnate dalla pubblica fiducia, senza della quale ogni istituzione, ma specialmente le popolari, non possono sorgere nè prosperare. Nel concetto generale, quindi, mi trovo pienamente d'accordo col senatore Rossi.

La differenza è nella conclusione; giacchè egli ha finito col dichiarare che non ha alcuna fiducia nell'istituzione, mentre noi crediamo che si debba farne l'esperimento, lasciando al tempo ed alla pubblica opinione per ultimi la parola.

Ma vi è un altro ordine d'idee in cui noi ci troviamo d'accordo con l'on. Rossi. Di semplificare, cioè, per quanto è possibile, il progetto per facilitarne l'esecuzione.

E i ventiquattro emendamenti, che l'onorevole Rossi ha fatto balenare davanti agli occhi

del Senato come uno spauracchio, sono tutti diretti a questo scopo, di impedire che nell'ordine giuridico, o nell'ordine morale, o nell'ordine procedurale il progetto trascenda dai confini, nei quali l'istituzione dei probiviri deve rimanere; per cui non mi rimane che a compiacermi del suffragio autorevole che egli ha indirettamente dato alle nostre proposte.

Io vorrei seguire l'onor. Rossi anche nella discussione di alcune opinioni particolari che egli ha manifestato, intorno ad alcune disposizioni del progetto; ma dal momento che egli si è riservato di fare osservazioni e proposte agli articoli, io pure mi riservo di rispondere ove queste osservazioni e queste proposte sieno fatte.

Vi è però nel suo discorso una osservazione che non posso lasciar passare senza risposta. Egli si è doluto della tendenza dei tempi a fare leggi sociali e dottrinarie. È vero che in Italia questa tendenza esiste e non ha sempre dato buoni frutti; ma egli, che ha tanta mente e tanto cuore, non proverà grande fatica a comprendere la necessità di evitare l'eccesso opposto, condannando il Parlamento a fare delle leggi puramente sperimentali o empiriche. Il Parlamento, nell'adempire alla sua missione, deve essere alla testa del movimento intellettuale del paese, e tenere il primo posto dove lo sviluppo delle idee e le esigenze dei tempi indicano l'esistenza di un bisogno da soddisfare, di un pericolo da prevenire. Certo le leggi fantastiche non possono recare buoni frutti, ma non li possono recare migliori le leggi empiriche. E il giusto, come spesso accade, sta nel temperare queste tendenze, traducendole in formole pratiche corrispondenti alle vere necessità alle quali intendono di provvedere.

Il collega Rossi ha fatto balenare al Senato lo spettro della magistratura speciale; ma egli non poteva dire intorno a ciò nulla di diverso da quello che aveva detto il senatore Guala, e perciò si è limitato a dire che almeno per 30 lire la giuria non può essere considerata come magistrato speciale, e deve esserlo per le cause di un valore fra le 30 e le 100 lire.

Lo sarà per breve tempo, on. Rossi, giacchè si sta già discutendo il progetto che deve portare la competenza dei conciliatori a 100 lire; e allora la giuria dei probiviri sarà posta in

LEGISLATURA XVII — 1.<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1892

condizioni di perfetta uguaglianza coi conciliatori.

Io mi arresto perchè non mi pare che le osservazioni del senatore Rossi mi diano occasione ad ulteriori repliche. Però lo debbo ringraziare per averci offerto l'occasione di sentire la sua opinione non solo su questa legge, ma anche su di un'altra, che è stata recentemente votata dal Senato.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Avendo il relatore dell'Ufficio centrale replicato a tutti gli argomenti addotti dall'onor. Rossi, non so se contro o a favore di questa legge, non trovo ragione di mettervi bocca.

Non so, ripeto, se l'onor. Rossi sia favorevole o contrario, perchè egli, pur discorrendo dottamente, come suole, disse tante cose e così estranee al tema da non lasciarmi intendere quale sia la sua opinione su questa legge, che egli definì legge innocente.

Meno male; avendola così qualificata spero che egli non vorrà far la parte di Erode (*Ilarità*).

E fra le leggi innocenti classificò pure la legge sul lavoro dei fanciulli.

Ma, come onor. Rossi, ella che vive in mezzo agli operai, può dire in coscienza che fu quasi inutile la legge sul lavoro dei fanciulli la quale se non menò molto rumore, produsse notevolissimi effetti? Non ne avesse prodotto che uno, quello di aver tolto ai lavori delle miniere e delle cave di zolfo in Sicilia centinaia di povere creature nude, pallide, emaciate, che venivano fuori da quelle buche, esauste pel grave peso, che ne faceva misera la fanciullezza, stentata la gioventù e anticipata la vecchiaia; se non avesse prodotto che il beneficio di aver sottratto tante creature umane a così dura sorte, io benedirei gli effetti di quella legge.

Senatore ROSSI A. Non è vero che abbia avuto questi effetti.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La legge che discutiamo, è anch'essa legge di pacificazione. L'onor. Rossi mi ha gratificato del titolo di apostolo. In verità è la prima volta, che me lo sento dire, e me ne compiaccio; se posso accettare il titolo di apostolo, non mi arrogo la virtù del taumaturgo.

Onor. Rossi, i mali sociali del tempo nostro

sono parecchi e pur troppo richiedono non uno ma molteplici rimedi. Ella parlò del cordiale, del quale avea bisogno don Abbondio; ma saprebbe indicarmi qual è l'elisir miracoloso con cui si possono sanare tutti i mali sociali del tempo nostro? Essi hanno diverse e profonde radici; a noi non è lecito estirparli, ma è dover nostro di attenuarne le conseguenze. È dovere della classe dirigente, è dovere del Governo mostrare a coloro che soffrono e vivono di lavoro, che vi è chi prende cura di loro, che ne conosce i bisogni, e segue con occhio vigile le loro necessità. Quando avremo fatto penetrare questo ambiente di benevolenza in mezzo alle classi lavoratrici, allora, se non saremo riusciti a sanare i mali, riusciremo almeno a lenirli.

Questa legge, lo ripeto, è legge di pacificazione; è inutile negarlo. Non esistono lotte tra capitale e lavoro, disse l'onor. Rossi, ed io non voglio contraddirlo; ma egli deve ammettere almeno che esistono rapporti quotidiani tra lavoratori ed industriali. Questi rapporti implicano, suscitano ogni giorno contrasti d'interessi, ed è bene, è provvido, è opportuno di creare una magistratura familiare, la quale componga le vertenze sul nascere, e impedisca che s'inveleiscano; e questa magistratura noi creiamo con questa legge sotto il nome di Collegi di *probi-viri*.

Ma con questo noi assicureremo la pace sociale? Non è in poter nostro compiere opera così colossale, ma è nostro obbligo di togliere per quanto è in noi, o di attenuare gli attriti d'interesse e le lotte che si manifestano nel mondo moderno tra le classi lavoratrici e il capitale.

Noi cerchiamo di adattare al nostro paese quei mezzi che altrove si sono trovati buoni ed opportuni a codesto scopo.

Il nostro paese, dice l'on. Rossi, non è educato a simili istituzioni.

Ma onor. Rossi, ella stessa ricordò che a Como, che è pure uno dei principali centri industriali della penisola, l'istituzione funziona...

Senatore ROSSI A. Non funziona.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*... e funziona per iniziativa degli industriali e degli operai.

Ma gli attriti non sono finiti. Bella ragione codesta! Crede forse, onor. Rossi, che coll'istituire i magistrati, si evitino le liti? Ma se il

magistrato non vi fosse, avremmo la violenza e la guerra civile. Dunque perchè si continua a litigare, vorreste sbandire la magistratura e la giustizia dal mondo? Prendiamo le cose come sono, e non esageriamo i fini di un'istituzione per darci poi il diletto di argomentare o affermare che i mezzi ai fini non corrispondono.

Noi abbiamo spiegato largamente quali sono i propositi, quale l'obbiettivo che noi intendiamo di raggiungere con questa legge; e quel modesto obbiettivo noi vogliamo conseguirlo con molta prudenza, con molta cautela.

L'on. Rossi da ultimo ci rimproverò che non abbiamo esteso questa legge ai lavoratori della campagna.

Ed io replico a lui: se non crede al vantaggio di questa istituzione, se la biasima con tanta asprezza, lasci pure che l'esperienza dica l'ultima parola, e ci consenta di vederla svolgere gradatamente, seguendo appunto i consigli dell'esperienza. Se non ha fede in codesti rimedi dia almeno lode al Governo perchè non a un tratto, ma prudentemente e cautamente li andrà sperimentando. E qui finisco perchè dalle parole dell'on. Rossi io devo indurre che egli non sia assolutamente avverso alla legge. Quanto al resto i suoi suggerimenti ci saranno di sprone e di ammaestramento.

È sempre bene, onor. Rossi, avere qualcuno che non sia mai pago di quanto si dica o faccia, perchè sono gli scontenti che fanno andare il mondo e non i soddisfatti.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Nè facoltà.

Senatore GRIFFINI. Certamente quando si ha la fortuna di possedere un relatore della forza dell'onorevole Costa, è difficile che sorga la convenienza per un altro membro dell'Ufficio centrale di metter bocca nella discussione della legge che si sta esaminando. Ma se io, o signori, mi determinai a prendere la parola in questa occasione, è unicamente per una difesa personale.

Non sono stato attaccato da nessuno direttamente, ma nei discorsi dell'onorevole Guala e dell'onorevole Rossi si potrebbe trovare un rimprovero implicito alla mia condotta.

Quei pochi che mi conoscono sanno quanto amore ho sempre portato e porto all'agricoltura, e come abbia dedicato a quest'arte le mie deboli forze.

Ora faccio parte di un Ufficio centrale che ha studiato la legge dei *probitiviri*, dai benefici della quale gli agricoltori sono esclusi, e di questa esclusione, condannandola, parlarono gli onorevoli Guala e Rossi.

Io mi sentii dolorosamente colpito dai loro discorsi, poichè si sarebbe potuto benissimo dedurne che io avessi abdicato a' miei principî; che io, dopo essermi mostrato tanto favorevole agli agricoltori, ne avessi subito la condanna. Ora io ho due fatti da ricordare al Senato, i quali giustificheranno la mia condotta.

Uno di questi fatti è stato rilevato nella relazione del signor ministro.

Mentre in tutti gli Stati civili d'Europa si fece una legge sui *probitiviri*, in nessuno questa legge venne estesa agli operai della campagna, e ciò perchè questi operai sono dispersi su tutta la superficie dello Stato, non hanno lo spirito di associazione che si richiederebbe e non hanno nemmeno le cognizioni necessarie (notisi che parlo dei soli contadini), non hanno, dico le cognizioni necessarie per potere far procedere bene questa istituzione dei *probitiviri*.

Il fatto che in nessun paese d'Europa si estese la legge dei *probitiviri* all'agricoltura, basterebbe per giustificare chi si acconciò a non estendere agli agricoltori i benefici della legge che discutiamo.

Ma c'è un altro fatto il quale principalmente m'indusse a prendere la parola; furono precisamente i rappresentanti degli agricoltori che vennero chiamati a votare se intendevano che si facesse una legge dei *probitiviri* anche per la agricoltura ed essi risposero negativamente.

Ecco come andò la bisogna. Qualche anno fa il Ministero d'agricoltura fece preparare un progetto di legge sui *probitiviri*, esteso all'agricoltura e venne presentato al Consiglio superiore d'agricoltura perchè lo facesse oggetto del suo esame e del suo voto.

Ebbe luogo una larga discussione in quel Consiglio, e finì colla condanna del progetto, il quale cadde, non perchè i rappresentanti dell'agricoltura volessero nuocere all'arte che professavano e che rappresentavano, ma cadde perchè il Consiglio d'agricoltura si persuase che quella legge applicata agli agricoltori non avrebbe potuto fare buona prova.

Credo pertanto che tutti coloro i quali, pur amando l'agricoltura, accettano questa legge,



non possanò essere meritevoli di alcun rimprovero.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Ho domandato la parola per fare alcune osservazioni sull'art. 13, e colgo intanto l'occasione per ringraziare l'onor. Costa ed il signor ministro della maniera gentile con cui mi hanno risposto.

Io però non so trovare troppo miti e modesti, come li chiama l'onor. Costa, i 24 emendamenti su 45 articoli di una legge già dibattuta alla Camera, e convenuta col ministro e da questo presentata al Senato. A meno che il relatore non avesse intenzione di proporre un emendamento per ogni articolo fino a 45.

Io non amo fare della polemica; si fa presto a combattere un oratore (io non posso chiamarmi tale), col riportare come sue opinioni tutt'affatto contrarie a quelle espresse. Io ho detto che vi sono certe leggi che assumono carattere dottrinario, inquantochè non hanno avuto ancora nel nostro paese sufficiente esperienza per poterle dire tratte dai costumi, e ciò mi pare che sia stato concesso anche dall'onor. relatore.

Ma quando egli prende di fronte il suo interlocutore e gli dice: Voi preferite le leggi basate sull'empirismo e a questo il Parlamento non ci verrà mai, allora egli si mette sopra un terreno che non è il mio ma è costruito da lui per facilità di replica.

Ha lodato or ora anche un suo collega la dialettica del relatore dell'Ufficio centrale è mi permetta l'onor. Costa che io gli ceda quella palma, ma non mi confesso persuaso del suo ragionamento.

Io non aspiro a qualità alcuna, da due in fuori: quella d'una sicura convinzione e di una chiarezza sufficiente per esprimerla.

Per me resta stabilita una cosa essenziale per confessione stessa del ministro, e dell'onorevole relatore, che questa è una legge di esperimento. Secondo l'avviso mio, ne uscirà il risultato avuto dalla legge dei fanciulli, la quale ebbe a pretesto almeno due condizioni di fatto esistenti: le solfatare sicule e i filatoi lombardi.

Le solfatare e i filatoi che per forza maggiore di cose continuano a ricevere fanciulli e fanciulle come prima.

È inutile ripetere cose già dette.

Il tema per oggi è esaurito, e la leggenda dei dissidii tra capitale e lavoro che fa le spese anche di cotestà legge come delle sue sorelle, non rimarrà meno una leggenda come prima.

Ora, poichè ci troviamo a discutere l'art. 13, vorrei fare due osservazioni, ed è una questa.

Un nuovo meccanismo comunale diventa la compilazione della nuova lista, quale ne sarà l'efficacia che risponda alla spesa?

La lista nuova diventa la quarta lista elettorale, perchè abbiamo la lista politica, quella amministrativa, la lista commerciale, ed ora avremo anche la lista dei *probiviri*. Dissi già come in tutto questo organismo io ho fede assai limitata.

Credete voi che ci sarà tanto entusiasmo a comporre la lista dei *probiviri*? Ce ne potrebbe essere tra i politicanti che in luogo di sopire le questioni bramano farne nascere, ed avere un istrumento di più.

Guardate la lista delle Camere di commercio che non danno che risultati passivi al momento delle elezioni.

C'è un terzo all'incirca di comuni dove i seggi nemmeno si costituiscono, eppure quelli che compongono questa lista sono tutti contribuenti, alla cui spesa stanno le Camere di commercio.

Io faccio questa osservazione e non vado più in là, e vengo alla seconda.

Sono iscritti nella lista degli industriali anche i direttori e gli amministratori di fabbriche od imprese industriali che diano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai.

Ora io domando: dove sono 49 operai, l'industriale non elettore non potrà entrare in contraddittorio coi suoi 49, elettori tutti?

Vi pare ciò equo? Perchè qui non si tratta di giurie tanto, quanto delle grosse questioni portate dall'art. 8 e con ciò confermo quanto già dissi sull'efficacia della legge.

Questa dei 50 è una stonatura di più.

Ecco le mie osservazioni e non aggiungo altro.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Dunque i 24 emendamenti non bastano e il collega Rossi ci provoca a farne degli altri.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, intanto parliamo di questo che l'Ufficio centrale propone all'art. 13 e che rileggo:

L'Ufficio centrale dunque propone che si aggiunga all'art. 13 questo comma: « La revisione delle liste avrà luogo ogni anno nella sessione di primavera, secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Ed ora continui pure onorevole Costa.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro subito che l'Ufficio centrale ritiene esatta l'osservazione fatta dall'onorevole Finali ed accetta quindi la formola dell'emendamento come venne testè letta dall'onorevole presidente.

Ora torniamo all'onorevole Rossi. Egli ha fatto un'osservazione la quale, secondo me, parte da un equivoco. Egli, se non m'inganno, confonde la partecipazione all'esercizio del diritto elettorale, e cioè l'elettorato, e l'eleggibilità con la competenza dei probiviri.

Bisognerà essere o un industriale o un direttore alla testa di uno stabilimento che ha 50 operai per poter essere iscritto sulle liste elettorali dei probiviri.

Ma tutte le controversie che, riferendosi all'esercizio delle industrie, rientrano in alcuno di quei nove capi descritti nell'art. 8, abbiano o non si abbiano i contendenti il diritto elettorale, sono di competenza dei probiviri.

Quindi la questione.....

Senatore ROSSI A. È una stonatura!.....

Senatore COSTA, *relatore*... Non è una stonatura, perchè è come dire che coloro i quali non partecipano alla nomina dei conciliatori non possano e non debbano, anzi, andare a portare i loro litigi avanti il conciliatore.

L'esercizio elettorale si riferisce alla costituzione della magistratura. Quando la magistratura è costituita, essa esercita le sue funzioni come la legge vuole per tutti coloro che si trovano nella condizione di avere quei tali rapporti da conciliare e da definire od eliminare che sono affidati dalla legge alla sua competenza.

Per cui la portata dell'art. 13 è diversa da quella che suppone l'onorevole Rossi; non ha quindi il difetto sostanziale, non porta agli inconvenienti che egli ha creduto di scorgere.

Quindi credo che l'art. 13 debba rimanere come è proposto, salvo l'aggiunta di cui fu data lettura.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho detto già di non proporre emendamenti; però ritenga l'on. relatore che il numero di 50 è assolutamente troppo alto: L'avete fissato di 10 nella legge degli infortuni, ed io credo che se l'aveste fatto anche qui di 10, sarebbe stato più logico che quello di 50.

Ma, come dico, non presento emendamenti, non è nello spirito mio; qual sia lo ho dichiarato; è nello spirito dei proponenti ed amici della legge che feci l'osservazione. E se nel regolamento avrete modo di contemplare questa anomalia, ne terrete conto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Il numero di 10 operai nella legge sugli infortuni è determinato da altri fini, e non è il solo criterio per sottoporre l'industria all'obbligo dell'assicurazione; oltre i 10 operai si richiede che l'opificio faccia uso di motori meccanici.

Qui, badi l'on. Rossi, non si tratta del proprietario dell'industria, ma dei direttori, degli amministratori, ai quali dovendosi dare il diritto di essere iscritti sulle liste elettorali insieme agli industriali, si vuole che non sieno direttori da burla, ma preposti ad industrie di qualche importanza.

Questi criterî oramai sono accolti in tutte le leggi che si occupano di materie analoghe.

Perciò mi sorprende che un uomo di tanta coltura come lui faccia le meraviglie per cose ovvie, e delle quali non v'è ragione di meravigliarsi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola verremo ai voti.

Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale che ho letto e che il signor ministro accetta.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 13 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

## Art. 14.

Nelle liste, tanto degli industriali, quanto degli operai, sono comprese le donne.

Per i minorenni proprietari d'industrie che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 9 del Codice di commercio, vengono iscritti come elettori in loro vece coloro che li rappresentano nell'esercizio delle industrie stesse; per le società anonime sono iscritti gli amministratori; per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita i soci responsabili; e per i Corpi morali, rispetto agli stabilimenti industriali tenuti per loro conto, gli amministratori e i direttori degli stabilimenti stessi, qualunque sia il numero degli operai che a questi appartengano.

Gli operai non possono essere iscritti nelle liste elettorali se non esercitino l'arte da un anno e non risiedano nella circoscrizione del Collegio da sei mesi.

(Approvato).

## Art. 15.

Le persone designate nei precedenti articoli sono elettori quando:

a) abbiano compiuto il 21° anno di età;

b) siano cittadini dello Stato e godano dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini di altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

(Approvato).

## Art. 16.

Non sono elettori, nè eleggibili:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i condannati per oziosità, vagabondaggio o mendicizia, finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

c) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale.

Tale incapacità cessa dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

d) i condannati per reati di associazione per delinquere, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita,

abusi di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, per qualunque specie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per l'eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

e) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza o delle Congregazioni di carità;

f) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

(Approvato).

## Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori maschi, quando abbiano compiuta l'età di 25 anni, sappiano leggere e scrivere, esercitino da tre anni almeno l'industria o l'arte che professano al momento dell'elezione, risiedano da un anno nella circoscrizione del Collegio e non si trovino in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8 numeri 2, 3 e 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 modificata con l'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

Nelle circoscrizioni nelle quali più della metà degli elettori iscritti sono donne, le donne comprese nelle rispettive liste sono eleggibili nella proporzione non maggiore di una metà dei membri della rispettiva classe, esclusivamente per essere chiamate a far parte dell'ufficio di conciliazione.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Voglio semplicemente osservare che l'introduzione delle donne nelle liste operaie elettorali per sè commendevole suppone una educazione popolare più avanzata di quello che da noi non sia.

Credo molto raro il caso previsto dall'Ufficio centrale, che le iscritte donne operaie siano in maggior numero dei maschi. Non so se meritasse la pena di una speciale disposizione, ma l'Ufficio centrale per le sue informazioni, potrà esser giudice della maggiore o minore opportunità.

Per esempio nella Svizzera, la omissione parrebbe una mancanza. Da noi invece se si applicasse ai comuni dove l'illetteratura è an-

cora molto estesa, il minor inconveniente sarà quello di restringere il corpo elettorale.

È un'osservazione che io faccio all'Ufficio centrale e sarò lieto se potrà darmi risposta informativa.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'onorevole Rossi che è maestro in materia industriale, saprà che vi sono regioni, nelle quali vi sono certe industrie esercitate, quasi esclusivamente, da donne; cito ad esempio le filature di seta. Anzi è per provvedere a questa particolare condizione di fatto, che si sostenne, nell'altro ramo del Parlamento, l'eleggibilità delle donne, perchè altrimenti una classe di operai sarebbe rimasta esclusa dai benefici di questa legge.

Però l'Ufficio centrale, lieto d'essere d'accordo in questo col signor ministro, ha proceduto con molta cautela; esso ammette l'eleggibilità della donna unicamente in quei luoghi nei quali sono iscritte nelle liste in numero maggiore di quello degli uomini.

Quanto alla capacità della donna a far parte dell'ufficio di conciliazione, non della giuria, perchè ne è esclusa, non vi può essere questione, dal momento che anche per essa si richiedono le condizioni stabilite nella prima parte dell'art. 17, fra le quali quella di saper leggere e scrivere. È quindi indifferente alla questione l'osservazione che non è molto estesa in Italia l'istruzione della donna; e non è fatto vero, giacchè l'onor. Rossi sa, e tutti sanno in Senato, che in proporzione è maggiore l'istruzione della donna di quella del uomo; ed il numero delle alunne nelle scuole pubbliche femminili è maggiore di quello degli alunni delle scuole maschili.

Non credo quindi che il senatore Rossi voglia insistere nelle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Sono anche eleggibili, nella proporzione di un quarto dei membri della rispettiva classe, escluse le donne, coloro che si siano ritirati dal-

l'esercizio dell'industria o dell'arte, purchè riuniscano le altre condizioni di capacità indicate nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 19.

I Comizi elettorali non possono occuparsi che delle elezioni per le quali sono convocati.

(Approvato).

#### Art. 20.

Qualunque industriale od operaio sottoposto alla giurisdizione del Collegio può produrre reclamo innanzi al tribunale civile circa la formazione delle liste degli elettori, le operazioni elettorali, la capacità elettorale e l'eleggibilità.

Si osservano, in quanto siano applicabili, le norme degli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

#### Della costituzione del Collegio.

#### Art. 21.

Il presidente e, dove esiste, il presidente supplente, prima di entrare in ufficio, prestano davanti al pretore della giurisdizione il giuramento secondo la formola stabilita pei funzionari dell'ordine giudiziario.

(Approvato).

#### Art. 22.

Il presidente, e in caso di sua mancanza o impedimento, il presidente supplente, entro otto giorni dalla notificazione dell'elezione, convoca gli eletti e dopo di avere ricevuto da ciascuno di essi la solenne promessa *di esercitare le rispettive funzioni secondo il proprio intimo convincimento e coll'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera*, dichiara costituito il Collegio.

Dopo di che gli industriali scelgono a schede segrete fra gli eletti della classe operaia un vice presidente. Altrettanto fanno gli operai rispetto agli industriali.

Gli industriali scelgono poi a schede segrete, fra gli eletti della loro classe la metà dei com-

ponenti l'ufficio di conciliazione e due componenti la giuria. Altrettanto fanno gli operai scegliendo fra gli eletti della loro classe.

La costituzione degli uffici si farà almeno ogni sei mesi.

(Approvato).

#### Art. 23.

Se alla votazione non abbia preso parte più della metà dei componenti di ciascuna classe, o se nella elezione siano avvenute gravi irregolarità, il tribunale civile potrà annullare la elezione ove ne sia fatta istanza da almeno due membri del Collegio entro otto giorni.

Si osserveranno le norme di cui al capoverso dell'articolo 20.

☞ (Approvato).

#### Art. 24.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero, nè appartenere contemporaneamente alle stesso ufficio più amministratori di una medesima società.

(Approvato).

#### Art. 25.

Ai membri de' Collegi di *probitarii* sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicabile la disposizione dell'articolo 125, terzo capoverso della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

#### Art. 26.

Gli eletti durano in carica quattro anni. Però il Collegio si rinnova ad ogni biennio per metà, tanto per la parte degli industriali, quanto per la parte degli operai.

Nel primo biennio la rinnovazione è determinata dalla sorte, nei successivi dalla anzianità.

(Approvato).

#### Art. 27.

Tanto nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 22, quanto in quello dell'articolo precedente, gli uscenti possono essere sempre rieletti.

Gli uscenti rimangono in ufficio fino all'insediamento dei loro successori.

(Approvato).

#### Art. 28.

Se nel giorno dell'udienza, per mancanza del numero legale, l'ufficio di conciliazione o la giuria non potessero tenere seduta, l'esame delle controversie è rinviato alla prossima udienza.

Ove manchi il numero legale anche nella udienza immediatamente successiva, il presidente o vice presidente fa redigere verbale con l'indicazione dei membri assenti e lo trasmette al procuratore del Re.

I membri assenti, se non giustificano la loro assenza, sono dichiarati dimissionari dal tribunale civile, in Camera di consiglio, e possono altresì essere condannati ad una penalità da lire dieci a cinquanta.

Dopo la seconda udienza le parti possono, per le controversie suddette, esercitare l'azione contenziosa senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e riassumere la causa davanti al conciliatore nei modi e per gli effetti di che nel secondo capoverso dell'art. 30.

(Approvato).

#### Art. 29.

Salva l'applicazione delle leggi penali pei fatti che costituiscono reato, il presidente, vice-presidente o membri del Collegio che violino i doveri inerenti al loro ufficio, udito l'avviso del Collegio stesso, sono sottoposti a giudizio disciplinare innanzi al tribunale civile in Camera di consiglio, sentito il prevenuto.

Il tribunale può infliggere al colpevole la censura, la sospensione per un tempo non eccedente i sei mesi, e nei casi più gravi, pronunziarne la decadenza dall'ufficio colla conseguente ineleggibilità per non meno di un anno e non più di tre.

(Approvato).

## Art. 30.

I Collegi dei *probiviri* possono essere sciolti, per gravi ragioni, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

In tal caso le nuove elezioni generali debbono farsi entro un termine non maggiore di sei mesi dalla data del decreto.

Durante questo termine le controversie prevedute dalla presente legge possono essere iniziate senza l'esperimento di conciliazione prescritto dall'art. 10 e le cause di competenza della giuria sono devolute alla giurisdizione del conciliatore della sede del Collegio per essere trattate e decise, ancorchè sia stato nel frattempo ricostituito il Collegio, nelle forme prescritte per le cause da trattarsi davanti ai conciliatori dalle leggi di procedura civile, ferme, per le tasse di bollo e di registro, le disposizioni dell'art. 43.

I Collegi stessi possono essere soppressi con decreto reale su proposta dei ministri di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio e sentito l'avviso de' corpi designati nella prima parte dell'art. 2.

(Approvato).

## Del procedimento.

## Art. 31.

Le parti debbono comparire personalmente. Nondimeno, in caso di comprovata malattia o di assenza che l'ufficio riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia, o, in mancanza, da un industriale od operaio appartenente alla rispettiva classe, e che dimostri, in qualsiasi modo ritenuto sufficiente dall'ufficio, l'incarico ricevuto.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I proprietari delle fabbriche e gli intraprenditori possono sempre farsi rappresentare dai direttori degli stabilimenti o delle imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Non sono permesse memorie a difesa.

(Approvato).

## Art. 32.

La richiesta della conciliazione può essere fatta anche verbalmente presso l'ufficio di conciliazione.

Gli avvisi alle parti con indicazione dell'oggetto della domanda e del giorno fissato per la comparizione sono, a cura del cancelliere, notificati per mezzo del messo comunale o per mezzo postale, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Quando la conciliazione non riesca e la controversia rientri nella competenza della giuria, l'ufficio di conciliazione rimette innanzi alla giuria le parti a udienza fissa.

Ove qualcuna delle parti o dei loro rappresentanti non sia comparsa per l'esperimento di conciliazione, l'avviso della fissazione d'udienza viene notificato nel modo indicato dal capoverso precedente.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Nel presente articolo v'è un errore di citazione; non si deve dire: « nel capoverso precedente », ma « nel primo capoverso del presente articolo ».

PRESIDENTE. Allora si dirà: « nel primo capoverso del presente articolo ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 32 con questa correzione:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

## Art. 33.

Il minore che abbia compiuto i quindici anni è considerato come maggiorenne per tutte le controversie relative alle locazioni d'opera da lui contratte.

L'ufficio di conciliazione e la giuria, ove lo reputino conveniente, potranno ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, da persona che eserciti la medesima arte.

(Approvato).

## Art. 34.

I componenti l'ufficio di conciliazione e la giuria possono essere ricusati dalle parti:

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890 91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1892

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno de' parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

(Approvato).

#### Art. 35.

Se il ricusato non dichiara di astenersi, l'ufficio di conciliazione o rispettivamente la giuria, col concorso di un supplente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente spetta al tribunale civile, udite le parti in Camera di consiglio.

(Approvato).

#### Art. 36.

Le udienze della giuria sono pubbliche.

Non sono pubbliche le sedute dell'ufficio di conciliazione.

(Approvato).

#### Art. 37.

Per le controversie portate avanti la giuria, il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, è preso atto che non riuscì la conciliazione avanti l'ufficio competente, tenta nuovamente di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la giuria, esaminati i documenti presentati dai contendenti e tenuto conto delle consuetudini locali, può, ove lo creda necessario, ordinare la esibizione di libretti di lavoro, di libri di maestranza, di registri o altri documenti, sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne d'ufficio, interrogare persone pratiche della materia controversa e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi solo o accompagnato da due dei

giudicanti, uno industriale, l'altro operaio, afine di verificare con processo verbale lo stato delle cose.

(Approvato).

#### Art. 38.

I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla giuria, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a lire cinque; e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile modificato dalla legge 30 giugno 1876.

(Approvato).

#### Art. 39.

Il soccombente sarà condannato alle spese del procedimento, le quali potranno essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

(Approvato).

#### Art. 40.

I processi verbali di seguita conciliazione e quelli indicati nella prima parte dell'art. 37 sono titoli esecutivi, ma se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire 100, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Le decisioni emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze definitive e sono redatte e vengono eseguite nella forma e nei modi prescritti dagli articoli 460 e seguenti del Codice di procedura civile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di cui all'art. 11; nel qual caso il pretore potrà sospenderne l'esecuzione.

(Approvato).

#### Art. 41.

Il comune, nel quale ha sede il Collegio dei *proviviri*, dovrà fornire gratuitamente, per le riunioni del Collegio stesso, il locale in un edificio di uso comunale.

Le spese per l'impianto e il funzionamento del Collegio medesimo sono a carico della Camera di commercio del distretto, al quale si estende la giurisdizione del Collegio.

(Approvato).

Art. 42.

Per le sentenze della giuria sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi lire 50, lire una; oltre lire 50 fino a lire 100 inclusive, lire 2.

Se la controversia si risolve in via conciliativa o è decisa in contumacia o se viene ritirata la istanza, i detti diritti saranno ridotti alla metà.

Questi diritti e le ammende, di cui agli articoli 28 e 38, sono devoluti alla Camera di commercio, che sostiene le spese indicate nell'articolo 41.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze, sono dovuti i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo primo della tariffa giudiziaria in materia civile approvata con regio decreto del 23 dicembre 1865, n. 2700.

(Approvato).

Art. 43.

Tutti gli atti del procedimento avanti il Collegio dei *probiviri*, tanto in sede di conciliazione che in via contenziosa, e tutti i provvedimenti di qualunque natura dal Collegio stesso emanati, nonchè le relative copie da rilasciarsi alle parti, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Gli atti, scritti e documenti che venissero prodotti dalle parti al Collegio dei *probiviri* sono pure esenti da tasse di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione in termine fisso.

La disposizione dell'art. 63 della legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076 non è applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della giuria.

Però non si può far uso dei verbali di conciliazione che pongono in essere una convenzione per un valore superiore a lire cento o

per un valore indeterminato, che non rimanga estinta col verbale medesimo, senza che siano registrati, secondo la natura della convenzione, ai termini della legge di registro: e le relative copie da rilasciarsi a tale scopo sono soggette alla tassa di bollo da lira una, oltre i decimi.

(Approvato).

Art. 44.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai direttori, agli amministratori, agli impiegati ed agli operai addetti agli stabilimenti e cantieri dello Stato.

(Approvato).

Art. 45.

Il Governo emanerà il regolamento e tutte le altre disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza ed il Consiglio di Stato.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Se non in questa legge, in quella di recente votata sugli infortuni nel lavoro, dopo alcuna osservazione, parmi, del senatore Calenda Vincenzo, fu deliberato che non fosse opportuno citare in una legge la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza, poichè quella Commissione non esiste per legge.

Il signor ministro non si oppose; e parmi dicesse, che avendo egli a sua dipendenza anche questa Commissione, l'avrebbe consultata senza che la legge gliene facesse obbligo.

Mi pare quindi che in analogia e coerenza a quello che fu deliberato in altra occasione così prossima, si debbano sopprimere in questo articolo le parole: « udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza », restandovi: « udito il Consiglio di Stato ».

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io per verità, non ho gli scrupoli che sono prevalsi, allorchè si discusse il progetto per gli infortuni sul lavoro.

S'intende benissimo che sarà sentita la Com-



missione consultiva sugli istituti di previdenza, soltanto in quanto questa Commissione esista e continui ad esistere.

Ma siccome ci può essere una ragione di euritmia per accettare questa osservazione, e siccome essa non pregiudica il fatto che questa Commissione sia udita quando la medesima esista, l'Ufficio centrale non ha difficoltà, di accettare la proposta soppressione.

PRESIDENTE. Il ministro accetta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. È proposto un emendamento all'art. 45, cioè invece di dire: « udita la Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e il Consiglio di Stato » si dica semplicemente « udito il Consiglio di Stato ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva l'art. 45 così modificato voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto lunedì in principio di seduta premessa, se occorra, la approvazione del coordinamento che l'Ufficio centrale credesse di dover fare.

Intanto avverto i signori senatori che mentre l'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge consolare, non si può per ora intraprenderla perdurando la malattia del relatore dell'Ufficio centrale, l'onor. Pierantoni. Credo per conseguenza avvertire il Senato fin d'ora che lunedì fatta la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sui probiviri, sarà esaurito l'ordine del giorno, e che quindi i signori senatori saranno convocati per una seduta ulteriore con avviso a domicilio. Però tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari dei disegni di legge che stanno davanti al Senato, per i quali mi permetto di fare sollecitazione ai signori relatori di presentare le relative relazioni, credo che la convocazione del Senato potrà aver luogo fra il 20 e il 25 marzo.

La seduta è sciolta (ore 4 e 45).